

ALLEGATO C) AL CSA: REGOLAMENTO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI REANA DEL ROJALE.

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Reana del Rojale organizza il servizio di trasporto scolastico (d'ora innanzi definito servizio) con il fine di concorrere alla fruizione del diritto allo studio e di agevolare la frequenza scolastica.
2. Il servizio si configura come momento educativo per il bambino, ne favorisce il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed attraverso il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

ART. 2 BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Beneficiano del servizio i bambini residenti e frequentanti le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado site nel territorio comunale.
2. I bambini non residenti, se frequentanti tali Scuole, possono beneficiare del servizio ai sensi del D. m. 31.01.1997 e della relativa circolare del Ministero dei trasporti n. 23 dell'11.03.1997.

ART. 3 CRITERI GENERALI

1. Il servizio si uniforma ai seguenti criteri generali:
 - a) i punti di salita e discesa (d'ora innanzi definiti fermate) devono avere caratteristiche tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade soggette a forte traffico, non controllate da semafori, non dotate di marciapiede, di strisce pedonali, di apposita segnaletica, ecc.;
 - b) deve essere congruo rispetto agli orari di inizio e di fine delle attività didattiche stabiliti dall'Autorità scolastica.

ART. 4 PIANO DEL SERVIZIO

1. Il piano del servizio è costituito da:
 - fermate degli automezzi adibiti al servizio;
 - orari delle fermate.
2. L'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta, approva il piano del servizio ed ogni sua modificazione.
3. Le fermate sono dislocate sul territorio comunale in rapporto al bacino di utenza potenziale. Sono individuate in luoghi che, per le loro caratteristiche, non comportino pericoli rispetto al traffico veicolare ed allo stato dei luoghi stessi, e sono dotate di apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.
4. Le fermate hanno carattere permanente e non sono modificabili se non per accertate ragioni di utilità generale.
5. Il piano del servizio è comunicato all'utenza ed alla competente Autorità scolastica.

ART. 5 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Ferme restando le specifiche responsabilità e competenze dei genitori e dell'Autorità scolastica, fatto salvo l'obbligo di assicurare il servizio di accompagnamento sull'automezzo adibito al trasporto degli alunni della Scuola dell'infanzia, l'Amministrazione comunale, per accertate esigenze di utilità generale e compatibilmente con le risorse disponibili, può adottare particolari misure atte a tutelare la sicurezza degli alunni delle Scuole primaria e secondaria di primo grado durante le diverse fasi di attuazione del servizio, quali ad esempio l'istituzione di un servizio di accompagnamento durante il trasporto o di sorveglianza prima dell'inizio delle lezioni.
2. Tali servizi possono essere gestiti mediante volontariato, convenzioni, appalti o mediante personale in servizio presso l'Amministrazione comunale.
3. Per la copertura finanziaria di tali servizi l'Amministrazione comunale può prevedere e determinare una compartecipazione ai costi da parte dell'utenza nei modi indicati dalla Legge.

ART. 6 PRESENZA DEI GENITORI ALLE FERMATE

1. I genitori degli alunni rispondono della sicurezza dei medesimi nelle fasi antecedenti la salita sull'automezzo adibito al servizio e susseguenti alla discesa dallo stesso.
2. I genitori degli alunni di tutte le Scuole hanno l'obbligo di essere presenti alla fermata dei viaggi di ritorno.
3. In alternativa alla presenza personale, i genitori possono delegare tale incombenza ad una o più persone maggiorenti di fiducia. La delega dovrà essere comunicata in forma scritta all'Amministrazione comunale. Nel viaggio di ritorno, il personale in servizio riconsegna il minore esclusivamente al genitore od alla persona delegata di cui al presente articolo.
4. La presenza del genitore o della persona delegata è condizione obbligatoria per la fruizione del servizio.
5. In assenza del genitore o della persona delegata, il minore è trattenuto sull'automezzo adibito al servizio fino al rientro presso il Comune, ed accompagnato all'Ufficio della Polizia comunale. Qui è custodito sino all'arrivo del genitore o della persona delegata.
6. Alla seconda assenza alla fermata del genitore o della persona delegata, a causa del grave disagio e l'aggravio di incombenze procurati all'Amministrazione comunale e fermo restando ogni ulteriore provvedimento previsto dalla Legge, si provvederà all'esclusione dell'alunno per due settimane consecutive dal servizio. A partire dalla terza assenza alla fermata del genitore o della persona delegata si provvederà all'esclusione dell'alunno per quattro settimane consecutive dal servizio.
7. Le esclusioni di cui al comma 6 non prevedono alcun diritto a rimborsi.

ART. 7 ISCRIZIONE AL SERVIZIO

1. Per usufruire del servizio, il genitore dell'alunno o chi ne fa le veci presenta formale richiesta di iscrizione all'Amministrazione comunale, in base alla modulistica, alle modalità ed ai termini stabiliti dai competenti Uffici.
2. Contestualmente alla presentazione della richiesta, il genitore:
 - a) riceve copia del presente Regolamento di cui accusa ricevuta;
 - b) indica i soggetti eventualmente delegati di cui all'art. 6 c. 3.
3. L'utilizzo di una fermata diversa da quella indicata nel modello di iscrizione deve essere segnalato dal genitore, in forma scritta con adeguato anticipo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dai competenti Uffici e fatta pervenire all'ufficio competente comunale.

ART. 8 TESSERE

1. L'Amministrazione comunale, per ciascun anno scolastico, stabilisce con deliberazione giuntalesca una compartecipazione alle spese a carico degli utenti del servizio. Tale deliberazione giuntalesca può prevedere esenzioni e riduzioni della compartecipazione a vantaggio di determinate tipologie di utenti.
2. Il pagamento della compartecipazione è effettuato secondo le modalità e nei termini stabiliti dai competenti Uffici. Contestualmente al pagamento della compartecipazione, a ciascun utente del servizio è rilasciata una tessera personale, che il minore deve recare con sé durante l'utilizzo del servizio stesso ed esibire al personale autorizzato per eventuali controlli. In caso di smarrimento ne è rilasciato duplicato.
3. Il genitore che rinuncia al servizio deve comunicarlo formalmente all'Amministrazione comunale e riconsegnare contestualmente la tessera.

ART. 9 COMPORTAMENTO DEI MINORI

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore e/o dall'autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, come ad esempio:

- prendere rapidamente posto;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non alzare il tono della voce;
- non affacciarsi dal finestrino;
- rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.

Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dall'accompagnatore e/o dall'autista senza successo, devono essere riferiti dallo stesso, in forma scritta e circostanziata, al competente Ufficio comunale che informerà i genitori.

2. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e secondo la gravità, l'Amministrazione comunale, con atto motivato e notificato ai genitori, adotta i seguenti provvedimenti:

- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio per due settimane, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

3. Sono a carico dei genitori o di chi esercita la patria potestà gli oneri derivanti da danneggiamenti prodotti dai minori sui beni di proprietà pubblica o privata ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

4. Resta a carico dei genitori ogni ulteriore responsabilità sotto i profili penale e civile per il danneggiamento di cose e persone ed in generale per il comportamento dei minori durante lo svolgimento del servizio.

ART. 10 IMPEDIMENTO A SVOLGERE IL SERVIZIO

1. In caso di avverse condizioni meteorologiche, lavori stradali, avaria degli automezzi adibiti al servizio, ed in generale di oggettiva impossibilità ad eseguire il servizio, in tutto o in parte, secondo le modalità di Legge, l'Amministrazione comunale provvede ad avvisare con la maggior tempestività possibile gli utenti e l'Autorità scolastica.
2. In caso di manifestazioni sindacali del personale scolastico che comportino uscite anticipate e/o in ogni caso modificazioni dell'orario delle lezioni, l'Amministrazione comunale può decidere di non effettuare il servizio di trasporto scolastico.
3. In tali circostanze è onere dei genitori provvedere al trasporto degli alunni.

ART. 11 NORMA TRANSITORIA

A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 il piano del servizio, relativamente alle fermate che lo costituiscono, sarà lo stesso per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.